

che estende ai maestri elementari, iscritti nei ruoli provinciali a' termini dell'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, le disposizioni già date per gli impiegati di ruolo dello Stato con decreto 29 ottobre 1916, n. 1499, fu regolarmente assegnata ai detti insegnanti, a partire dal 1° giugno 1917, un'indennità caro-viveri per il periodo della guerra di lire 15 e di lire 12, a seconda dello stipendio, indennità che è stata poi raddoppiata a partire dal 1° maggio ultimo scorso col decreto luogotenenziale 23 aprile ultimo scorso, n. 630. Data quindi la precisa dizione del decreto luogotenenziale, n. 439, per la quale la concessione è esplicitamente limitata ai maestri iscritti nei ruoli provinciali, è evidente che di questa non possono beneficiare i maestri provvisori e i supplenti che in tali ruoli non sono nè possono essere segnati, per la natura e la specialità della loro chiamata in servizio, così come non ne hanno beneficiato gli impiegati avventizi dello Stato. Nessun provvedimento è dato di adottare in favore degli insegnanti elementari supplenti o provvisori.

« Per quel che infine riguarda i maestri dipendenti direttamente dai comuni autonomi, non crede il Ministero che si possano adottare a favore di essi, ancora altri provvedimenti oltre a quelli già adottati per la concessione della indennità caro-viveri.

« Con circolare del 5 maggio ultimo scorso fu rivolta viva raccomandazione ai Regi provveditori perchè invitassero i comuni a concedere l'indennità; e consta che molti vi hanno provveduto.

« Rendere ora obbligatoria la concessione non pare opportuno per più rispetti, primo fra tutti, il bisogno di non scuotere il principio giuridico delle autonomie comunali, ormai sistematicamente acquisito; e addossare al Governo le spese relative non sembra, allo stato delle cose, possibile per le già note difficoltà del pubblico bilancio.

« Il sottosegretario di Stato

« ROTH ».

**Gortani.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non ritenga equo estendere ai maestri supplenti e ai provvisori l'indennità per il caro-viveri concessa ai maestri iscritti nei ruoli, i quali non hanno maggiori doveri, nè maggiori oneri dei primi » (1).

(1) Vedi per la risposta quella identica data all'interrogazione del deputato Bouvier, pag. 13940

**Micheli.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non creda doveroso ed equo estendere il beneficio dell'indennità di caro-viveri anche ai maestri supplenti e provvisori che, causa il mancato concorso, non poterono ottenere nomina stabile e che perciò ora si trovano fuori ruolo e in condizioni economiche disagiatissime » (1).

**Pansini.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se e quando intenda estendere il provvedimento del caro-viveri agli insegnanti fuori ruolo » (1).

**Sandulli.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non creda giusto, per ragioni giuridiche e morali soprattutto di equità, di concedere la indennità di caro-viveri anche agli insegnanti provvisori, parificando la condizione di costoro a quella di tutti i funzionari delle pubbliche amministrazioni » (1).

**Soleri.** — *Al ministro delle poste e telegrafi.* — « Per sapere se non creda provvedere perchè ai portalettere rurali, richiamati sotto le armi, sia conservato almeno parte del loro stipendio, come venne disposto anche per gli impiegati privati col decreto luogotenenziale del 1° maggio 1916 ».

**RISPOSTA.** — « In merito a tale interrogazione non ho che a riportarmi al decreto luogotenenziale del 24 maggio p. p. col quale viene disposto quanto segue:

« Art. 1. A decorrere dal 1° luglio 1917 e per la durata della guerra, sarà corrisposto agli agenti rurali richiamati o trattenuti alle armi che non avessero provveduto al servizio loro affidato mediante l'opera di persona della propria famiglia, quanto appresso:

« a) agli agenti rurali che all'atto del richiamo o del passaggio nella posizione di trattenuti alle armi, avessero compiuto dieci anni di servizio, metà della retribuzione se ammogliati o vedovi con figli minorenni o un terzo della retribuzione negli altri casi;

« b) agli agenti rurali che, all'atto del richiamo o del passaggio nella posizione di trattenuti alle armi, avessero tra i cinque e i dieci anni di servizio, un terzo della retribuzione se ammogliati o vedovi con figli minorenni;

(1) Vedi per la risposta quella identica data all'interrogazione del deputato Bouvier, pag. 13940.